

Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12

“Riforma ordinamento giudiziario”

In parte riformato dal Governo Berlusconi - Ministro della Giustizia Castelli e poi ancora riformato in parte dal Governo Prodi (2006) - Ministro della giustizia Mastella.

Testo coordinato dall'avv. Nicola Cioffi di Napoli.

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute dopo la pubblicazione della presente pagina web.

TITOLO I Disposizioni generali

CAPO I Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Art. 1 Dei Giudici

La giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata:

- a) dal giudice di pace;
- b) dal tribunale ordinario;
- c) dalla corte di appello;
- d) dalla corte di cassazione;
- e) dal tribunale per i minorenni;
- f) dal magistrato di sorveglianza;
- g) dal tribunale di sorveglianza.

Sono regolati da leggi speciali, le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.

Art. 2

Del Pubblico Ministero

Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l'ufficio del pubblico ministero.

Art. 4

Ordine giudiziario

L'ordine giudiziario è costituito dai magistrati ordinari, dai giudici di ogni funzione dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico Ministero.

Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale e della sezione di corti di appello per i minorenni ed, inoltre, i giudici popolari della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni area di inquadramento fa parte dell'ordine giudiziario.

Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.

Art. 6

Provvedimenti riflettenti lo stato dei Magistrati

I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal “Consiglio superiore della magistratura” ai sensi degli articoli 10,14 e17, legge 24 marzo 1958 n.195, osservate le forme del presente ordinamento, salvo, per la nomina degli uditori, il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 127.

Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati è emanato egualmente con “decreto del Presidente della Repubblica”, con l'osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 7

Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il Pubblico Ministero

Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con “decreto del Presidente della Repubblica”, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 13

Esenzione da uffici e servizi pubblici

I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.

Art. 14

Potestà di polizia dei giudici

Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procede.

Art. 15

Potestà dei Magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata

I magistrati del pubblico ministero hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza armata.

CAPO II

Delle Incompatibilità

Art. 16

Incompatibilità di funzioni

I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di Deputato o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza.

Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.

Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957 n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, *senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura.*

In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza *del*

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approvato con DPR 16 luglio 1962 n. 1063.

Art. 17

Incompatibilità speciali per i primi presidenti ed i procuratori generali

Il primo presidente e presidente aggiunto della Corte Suprema di Cassazione e presidenti delle corti di appello ed i procuratori generali della Repubblica non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da legge e regolamenti o quelli conferiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 18

Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense

I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;

b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;

c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;

d) Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o

viceversa.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.

Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell'articolo 2, comma 2, del R.D. Lgs 31 maggio 1946 n.511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al II comma.

Art. 19

Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili. I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità , salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.

Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità , da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto

ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni. I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrente in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.

TITOLO II Dei Giudici

CAPO I Del Giudice Conciliatore

Artt. 20 - 29

Abrogati

CAPO II Del Pretore

Artt. 30 - 41

Abrogati

CAPO III Dei Tribunali

SEZIONE I Del Tribunale Ordinario

Art. 42 - quater Incompatibilità

Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti

ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi uffici.

Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 42 sexies

Cessazione, decadenza e revoca dell'ufficio

Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:

a) per compimento del settantaduesimo anno di età;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione;

Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:

a) se non assume le sue funzioni entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.

La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina.

Art. 42 septies

Doveri e diritti del giudice onorario di Tribunale

Il giudice onorario di tribunale è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario.

TITOLO III

Del pubblico ministero

CAPO I

Della Costituzione del Pubblico Ministero

Art. 69

Funzioni del Pubblico Ministero

Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro della giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.

Art.70

Costituzione del Pubblico Ministero

1) Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia.

2) Presso le sezioni distaccate di corti di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'articolo 59.

3) I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le

funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio.

Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.

4) Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

5) Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio.

Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio.

6) Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.

6. bis) Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.

Art. 70 –bis

Direzione distrettuale antimafia

1) Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni.

Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari .

La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2) Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3) Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei provvedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.

4) Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.

Art. 71

Nomina e funzioni del Magistrati Onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario

Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.

I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli art. 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42 sexies.

Art. 71 – bis

Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata.

Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate.

In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, è riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni

CAPO II

Delle attribuzioni del Pubblico Ministero

Art. 77

Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze

Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali.

Art. 83

Subordinazione della polizia giudiziaria al Pubblico Ministero

Il procuratore generale presso la corte d'appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della autorità giudiziaria.

TITOLO IV

Dell'anno giudiziario delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni

CAPO I

Dell'anno giudiziario

Art. 90

Ferie dei Magistrati durante l'anno giudiziario

I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni.

Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle corti di appello e dei Tribunali, nonché per i magistrati addetti ai commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale.

Art. 91

Affari penali nel periodo feriale dei magistrati

Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza.

Art. 92

Affari civili nel periodo feriale dei magistrati

Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

CAPO III

Delle supplenze e delle applicazioni

SEZIONE II

Delle Applicazioni

Art. 110

Applicazione dei Magistrati

1) Possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituiti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto.

I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.

2) La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al ministro della giustizia a norma dell'articolo 42 del DPR 16 settembre 1958 n.916.

3) Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro della giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

3bis) Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio Calabria, il consiglio superiore della magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.

4) Il parere del consiglio giudiziario di cui ai comma 2 e 3 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

5) L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno.

In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta, se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.

6) Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

7) Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Art. 110 bis

Applicazione di magistrati del Pubblico Ministero in casi particolari

1) Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

2) L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può esser rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3) Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.

4) Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione

CAPO II

Dell'ammissione in magistratura e del tirocinio

Artt. 121 – 130

Abrogati

CAPO III

Delle promozioni in generale e dell'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario

Artt. 131 – 138

Abrogati

CAPO IV

Degli aggiunti giudiziari, dei pretori e dei giudici e sostituti procuratore del Re Imperatore

Art. 139 – 144

Abrogati

CAPO V

Delle promozioni in Corte di Appello

Art. 145 – 174

Abrogati

CAPO VI

Delle promozioni al grado di primo pretore

Art. 175

Abrogato

CAPO VII

Delle promozioni in Corte di Cassazione

Art. 176 – 187

Abrogati

CAPO VIII

Degli Uffici direttivi delle Corti di appello e della Corte Suprema di Cassazione

Art. 188 – 189

Abrogati

CAPO IX

Delle funzioni giudicanti e requirenti della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti

Art. 190 – 195

Abrogati

CAPO X

Dei Magistrati con funzioni amministrative nel Ministero di Grazia e Giustizia

Art. 196

Destinazione di magistrati al Ministero della Giustizia

I magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero della Giustizia, in conformità delle norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero medesimo, nel numero e funzioni stabiliti dalla tabella N annessa al presente ordinamento . Tale tabella può essere, con decreto del Presidente della Repubblica, modificata su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l'esercizio delle predette funzioni.

Art. 197 - 198

Abrogati

Art. 199

Servizio dei Magistrati addetti al Ministero

Le norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati delle varie funzioni che prestano servizio negli uffici del Ministero medesimo. Il detto servizio è, ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tranne per quanto riguarda le promozioni, si applicano ai magistrati le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 200
**Partecipazione ai concorsi e scrutini di magistrati non addetti
ad uffici giudiziari**

Abrogato

CAPO XI
Dell'anzianità e delle aspettative

Art. 201
Computo dell'anzianità

L'anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascuna funzione . In caso di nomina contemporanea, L'anzianità è determinata dall'ordine nel quale le promozioni sono conferite secondo le disposizioni contenute nel presente titolo.

L'anzianità degli uditori è determinata dall'ordine della graduatoria a norma dell'articolo 127.

Art. 202
Sospensione ed interruzione del servizio

Il periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio, né pregiudizio all'anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.

Nel caso di sospensione dall'ufficio, seguita da un provvedimento disciplinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal servizio, agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza, il periodo di durata della sospensione medesima.

Art. 203
Aspettative

Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico, se l'aspettativa fu concessa per motive di famiglia, e dopo due mesi, se per motive di salute o per servizio militare.

I relativi posti sono dichiarati vacanti.

Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.

Egli è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Consiglio Superiore della magistratura , previa interpellazione.

Se il magistrato non accetta la sede offertagli, è confermato in aspettativa, ma questa non può eccedere il termine massimo consentito dalla legge.

CAPO XII

Degli stipendi e degli assegni

Art. 204 – 208

Abrogati

Art. 209

Indennità di missione per i Magistrati addetti al Tribunale ordinario

Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie.

L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell'articolo 12, è richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario.

Copia del provvedimento è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all'interessato.

Contro il diniego dell'autorizzazione l'interessato può proporre reclamo al Consiglio superiore della Magistratura.

Art. 209-bis

Determinazione della sede ordinaria di servizio

Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva.

Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche ai fini dell'obbligo di residenza prevista dall'articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall'articolo 7-bis.

CAPO XIII
Disposizioni Speciali

Art. 210

Collocamento fuori ruolo di Magistrati per incarichi speciali

Salvo quanto è disposto nell'articolo 17, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal Ministero della giustizia, o col suo consenso, sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi.

I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero di sei.

Essi conservano il trattamento economico della propria funzione e possono, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad esercitare le funzioni della propria funzione, in soprannumero, negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l'espletamento dell'incarico loro affidato, e compatibilmente con l'incarico stesso.

Al cessare dell'incarico, il magistrato è richiamato nel ruolo organico ed è destinato ad una delle sedi disponibili.

Art. 211

Divieto di riammissione in magistratura

Il magistrato che ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, anche se ha assunto altri uffici dello Stato, non può essere riammesso in magistratura.

La disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente all'ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio.

Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio Superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine, da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966 n.570, 20 dicembre 1973 n.831, e successive modificazioni.

In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali.

TITOLO VI
Dei consigli giudiziari presso le Corti di Appello e del C. S. M.

Art. 212 -216

Abrogati

TITOLO VII
Delle prerogative della magistratura

Art. 217-227

Abrogati

TITOLO VIII
Della disciplina della magistratura

Art. 228- 254

Abrogati

TITOLO IX
Delle disposizioni transitorie

Art. 255 – 275

Abrogati

TITOLO X
Disposizioni Finali

Art. 276

**Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento
a leggi e regolamenti**

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione di norme regolamentari per l'esecuzione dell'ordinamento medesimo, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti in quanto applicabili.

Ai magistrati dell'ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti.

Art. 277

Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le norme di coordinamento e le altre, anche di carattere integrativo e complementare, occorrenti per la completa attuazione del presente ordinamento.